

	Comune di Montepandone Provincia di Ascoli Piceno	SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali SERVIZIO: Servizi Sociali
---	---	--

ALL.D

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI MONTEPRANDONE

Art. 1
OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione in concessione dell'Asilo Nido comunale, destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, con sede nella struttura ubicata in Montepandone, fraz. Centobuchi, Via dello Sport n. 6.

La Sede potrà essere trasferita in una nuova struttura, ubicata sempre all'interno del territorio comunale.

La struttura viene consegnata al concessionario perfettamente funzionante, autorizzata ai sensi della L.R.n.9/2000 ad ospitare fino ad un massimo di 60 bambini.

Il valore complessivo della presente concessione ammonta ad **€ 210.000,00** ed è stato determinato tenendo conto di:

- a) valore dalle rette e iscrizioni annuali, come determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto del reddito ISEE degli iscritti e di riduzioni relative al tempo di frequenza ed al consumo del pasto per un importo presunto di **€154.000,00** annui;
- b) dal corrispettivo di gestione a carico del Comune, soggetto a ribasso di gara per un importo di **€56.000,00** annui oltre Iva 4% come specificato dal successivo art. 9.

Il concessionario incasserà, in suo nome e per suo conto, le quote di iscrizione nonché le rette di frequenza, così come sopra indicate, dalle famiglie che beneficiano del servizio, famiglie che saranno ammesse al nido a seguito di apposito provvedimento del competente ufficio comunale. Il concessionario si farà carico dell'eventuale minore gettito derivante da un numero inferiore di bambini iscritti all'asilo o da una più ridotta frequenza degli stessi; esso si farà altresì carico delle eventuali insolvenze delle famiglie beneficiarie del servizio.

In ogni caso, il minore incasso rispetto a quello sopra stimato (indipendentemente dalla causa) relativo alle quote di iscrizione ed alle rette di frequenza, resta a totale ed esclusivo carico del concessionario del servizio. Al contrario, un maggiore incasso rispetto a quello sopra stimato, indipendentemente dalla causa, relativo alle quote di iscrizione ed alle rette di frequenza, sarà ripartito tra concessionario e Comune concedente rispettivamente nella misura del 70% e 30%, sulla base di una rendicontazione annuale a consuntivo.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO

La concessione ha la durata di anni 1 con decorrenza dal 1 settembre 2018 e termine il 31 agosto 2019 eventualmente ripetibile ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16 (cd Codice dei contratti pubblici) per un anno con provvedimento espresso.

In ogni caso, alla scadenza, il concessionario è tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova gara e previa apposito atto, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Ente, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

Art. 3

ORARIO DI FUNZIONAMENTO E MODALITA' D'USO DELLA STRUTTURA

	Comune di Montepandone Provincia di Ascoli Piceno	SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali SERVIZIO: Servizi Sociali
---	--	--

L'orario di funzionamento è stabilito dalle ore 6,30 alle ore 19,30. Limitatamente al mese di Agosto, però, il Nido sarà aperto con orario regolare, solo con la presenza di almeno 15 iscritti. L'Asilo sarà aperto anche il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00 (senza pasto), laddove siano iscritti almeno 5 bambini. Il Nido rimarrà chiuso di norma solo nei giorni festivi da calendario

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare l'orario ed i giorni di funzionamento del servizio, qualora ciò sia reso indispensabile da esigenze di organizzazione della struttura e/o richieste, ritenute valide, provenienti dall'utenza, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa a carico del Comune.

Allo stesso modo, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di accogliere ulteriori proposte di attività/servizi da parte del concessionario (quali ad esempio il baby parking), a condizione che le stesse non comportino aggravii di costi per il Comune, rispondano ad effettive esigenze dell'utenza e siano quindi finalizzate al miglioramento e/o all'estensione dei servizi: il tutto tramite adozione di provvedimento espresso di autorizzazione da parte della Giunta Comunale, provvedimento che entrerà anche nel merito della determinazione delle tariffe poste a carico dell'utenza relativamente alle nuove iniziative in parola.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione della struttura in conformità al progetto educativo dallo stesso elaborato e presentato in sede di partecipazione alla gara.

L'uso della struttura dovrà essere conforme al progetto educativo, contenente gli obiettivi pedagogici e le linee di intervento, dovrà essere congruente agli obiettivi riportati nel Regolamento comunale. In particolare:

- l'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale volto a favorire la crescita emotiva e cognitiva del bambino nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specificità personali;
- l'Asilo Nido offre proposte educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla consegna della struttura immediatamente dopo la stipula del contratto, mediante sottoscrizione del verbale di consegna.

I locali, compatibilmente con le attività del servizio, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione per periodici incontri con il personale, dal Comitato di Gestione per le riunioni inerenti l'attività dell'Asilo Nido e dai genitori per le periodiche riunioni.

Sono a carico del concessionario, tra l'altro:

- la riparazione di finiture danneggiate dall'utenza o da terzi;
- la sostituzione del materiale e delle attrezzature date in consegna, deterioratisi o comunque resi inutilizzabili
- la fornitura e la manutenzione degli arredi, delle attrezzature, dei giochi sia interni che esterni;
- la manutenzione delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti, delle serrature
- le spese di assicurazione;
- la manutenzione dell'area a verde concessa, che il concessionario si impegna altresì a dotare delle attrezzature necessarie;
- la fornitura e manutenzione del materiale didattico, del materiale di consumo, degli arredi, delle attrezzature necessarie (comprese quelle della cucina, i giochi e le attrezzature didattiche);
- la riscossione, con proprio personale e con propri mezzi, delle somme poste a carico delle famiglie utenti sulla base delle tariffe definite dal Comune;

	Comune di Monteprandone Provincia di Ascoli Piceno	SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali SERVIZIO: Servizi Sociali
---	--	--

- la trasmissione, con cadenza trimestrale, di analitica relazione recante il numero dei bambini frequentanti, le rette e iscrizioni incassate direttamente dal concessionario, nonché eventuali indicazioni utili per il miglioramento del servizio

Sono a carico del Comune:

- il pagamento delle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono;
- la manutenzione dello stabile, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti;
- la manutenzione della centrale termica;
- la manutenzione degli esterni, le fognature, i marciapiedi, la recinzione e i cancelli, lo sgombrò neve.

Art. 4

STRUTTURA – ATTREZZATURE – ARREDI

Le attrezzature (comprese quelle della cucina), gli arredi, i giochi, il materiale didattico e pedagogico, il materiale di consumo e quanto necessari al funzionamento della struttura, anche in relazione all'attuazione del progetto educativo presentato in sede di offerta, dovranno essere fornite dal concessionario.

Il concessionario deve sottoscrivere apposita dichiarazione per la presa visione dello stato dell'edificio e delle attrezzature concesse in uso e impegnarsi a restituirle, al termine del rapporto, nello stato in cui si trovavano all'inizio dello stesso, salvo il deterioramento d'uso.

All'atto della consegna della struttura le parti contraenti sottoscrivono l'inventario attestante lo stato dell'immobile e la dotazione di arredi ed attrezzature.

Al termine della concessione saranno a carico del concessionario la riconsegna della struttura e la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnato dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Art. 5

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE E PULIZIA

Il concessionario fornisce il servizio di refezione giornaliera in modo da garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative approvate dalle autorità sanitarie competenti, nonché delle norme igienico-sanitarie previste in materia. Inoltre, nell'ambito dell'attività, il concessionario:

- a) provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento del servizio, curando la predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP ai sensi della normativa vigente;
- b) procede alla individuazione del soggetto responsabile del servizio di refezione incaricato,
- c) ha facoltà di approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che dovranno garantire la consegna delle derrate deperibili con una frequenza tale da garantire la freschezza e l'idoneità all'uso;
- d) deve garantire l'idoneità di tutte le materie prime utilizzate, di tutte le derrate e del loro corretto impiego nel confezionamento dei pasti;
- e) provvede all'acquisto delle derrate, alla preparazione e cottura dei pasti presso i locali cucina dell'Asilo Nido, alla distribuzione dei pasti ai bambini e al personale in servizio, al lavaggio e al riordino delle stoviglie e delle attrezzature;
- f) dovrà produrre prima dell'inizio del servizio il piano della sicurezza ed eventuali successivi aggiornamenti nel corso della durata dell'appalto;

	Comune di Monteprandone Provincia di Ascoli Piceno	SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali SERVIZIO: Servizi Sociali
---	--	--

g) ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del Medico e richiesta dei genitori, e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

Il concessionario fornisce anche il servizio di pulizia e, in merito, dovrà garantire:

- a) la pulizia e la sanificazione quotidiana di tutti i locali interni alla struttura, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, dell'area scoperta di pertinenza dell'immobile, del materiale pedagogico, che devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente;
- b) la perfetta pulizia dei servizi igienici e dei pavimenti che dovranno essere mantenuti puliti durante tutta la giornata utilizzando idonee attrezzature;
- c) la pulizia straordinaria di tutto l'immobile, comprese le attrezzature lavabili, almeno due volte all'anno, nei periodi di sospensione dell'attività;
- d) disinfestazione e derattizzazione;
- e) che le pulizie quotidiane siano effettuate nei vari locali solo quando gli stessi sono stati lasciati liberi dagli utenti.

Art. 6

MONITORAGGIO E CONTROLLO.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere alla struttura al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto degli impegni concordati, con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato.

Il concessionario s'impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la sostituzione di personale impiegato nella concessione che non offra adeguate garanzie di capacità, contegno corretto o che, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità proprie del servizio. La sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, se riveste carattere d'urgenza, con personale in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

Un incaricato del Servizio Sociale comunale ha accesso al Nido in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato e di quanto offerto dal concessionario in sede di procedura selettiva. Impedire o intralciare tale accesso equivale a grave inadempimento contrattuale.

Art. 7

INSERIMENTO UTENZA

L'individuazione dell'utenza e i conseguenti inserimenti dei bambini saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale "Asilo Nido".

Art. 8

PERSONALE

Il concessionario deve garantire un rapporto educatori-bambini ed ausiliari-bambini coerente con le disposizioni regionali in materia. Tutto il personale impiegato nel servizio deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni regionali (titoli di studio, idoneità fisica, etc.)

	Comune di Montepandone Provincia di Ascoli Piceno	SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali SERVIZIO: Servizi Sociali
---	--	--

Il concessionario provvede alla gestione del servizio, assumendo direttamente il personale educativo, di cucina ed ausiliario sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale.

Per garantire l'espletamento del servizio, l'aggiudicatario si impegna ad assorbire, prioritariamente, il personale necessario già adibito del precedente affidatario, se disponibile.

Può essere utilizzato personale volontario, previo parere preventivo dell'Amm.ne comunale, purché esso svolga la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali sopra citati.

Prima dell'avvio del servizio il concessionario invia nota scritta all'Amministrazione comunale con l'elenco dettagliato del personale (compreso eventualmente quello volontario) specificando nello stesso, i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio di ogni singolo operatore. Tutta la documentazione attestante le certificazioni sanitarie dovrà essere conservata presso l'Asilo Nido.

Tutto il personale operante nell'Asilo Nido si costituisce in gruppo di lavoro e concorre, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa in gruppi a seconda dell'età e del quadro di sviluppo psico-motorio di bambini, nel rispetto ed in sintonia con gli indirizzi pedagogico-educativi elaborati.

Il concessionario nomina un unico referente per tutte le necessità riguardanti il servizio di Asilo Nido nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento comunale dell'Asilo Nido.

Il personale addetto ai vari servizi deve costituire, compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali, un riferimento il più possibile stabile per gli utenti presenti nelle strutture. Il concessionario garantisce la tempestiva sostituzione delle assenze, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino. In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale ed incarichi ad educatori d'appoggio, lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente agli uffici comunali i dati anagrafici e la documentazione relativa ai requisiti richiesti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza di idoneo personale nell'eventuale inserimento di bambini riconosciuti come persone di cui all'art. 4 della Legge 104/1992. Tale personale dovrà avere le caratteristiche di stabilità ed organizzare il proprio orario di lavoro e il proprio intervento secondo il progetto pedagogico concordato con i Servizi Sociali di riferimento.

Tutto il personale adibito ai servizi, dovrà frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Amministrazione comunale, corsi di aggiornamento, retribuiti dal concessionario su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti degli utenti, d'intesa con il Responsabile del Servizio comunale. Di detti corsi dovrà essere data comunicazione al Comune.

Il concessionario deve adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi.

Art. 9

CORRISPETTIVO

Oltre a quanto stabilito all'art.1 lettere a), del presente capitolato, il corrispettivo per il servizio è dato dal contributo annuo di gestione a carico del Comune, determinato in **€56.000,00** oltre Iva 4% al lordo del ribasso d'asta offerto.

Il pagamento del contributo, di cui sopra, avverrà mediante rate mensili posticipate, escluso il mese di agosto di ogni anno, previa presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da

	Comune di Monteprendone Provincia di Ascoli Piceno	SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali SERVIZIO: Servizi Sociali
---	--	--

parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Con tale corrispettivo il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

In ogni caso, il minore incasso rispetto a quello stimato (indipendentemente dalla causa) relativo alle quote di iscrizione ed alle rette di frequenza resta a totale ed esclusivo carico del concessionario del servizio. Al contrario, un maggiore incasso rispetto a quello sopra stimato (indipendentemente dalla causa) relativo alle quote di iscrizione ed alle rette di frequenza, sarà ripartito tra concessionario e Comune concedente rispettivamente nella misura del 70% e 30%, sulla base di una rendicontazione annuale a consuntivo.

Art. 10

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto della concessione sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e come tali non possono essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.

In caso di sospensione del servizio per mancanza di un numero sufficiente di utenti e nel caso di ipotesi di chiusura definitiva o per l'intero anno scolastico, il concessionario non avrà titolo a far valere alcun diritto a risarcimento.

La decisione in merito alla chiusura o alla sospensione del servizio dovrà essere comunicata dall'Amministrazione Comunale al concessionario almeno 6 mesi prima della effettiva interruzione del servizio.

Art. 11

PENALITÀ

Il concessionario, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente atto e nel contratto che seguirà l'aggiudicazione, è soggetto a penalità nel caso di:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- carenze nell'organizzazione del servizio;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto pedagogico presentato in sede di gara;
- mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel progetto di organizzazione del servizio di asilo nido presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente,
- mancato rispetto del Regolamento Comunale dell'Asilo Nido;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi previsti nel piano di pulizia e sanificazione;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi previsti nel piano delle manutenzioni;
- inadempimento degli obblighi contributivi e retributivi.

	Comune di Montepandone Provincia di Ascoli Piceno	SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali SERVIZIO: Servizi Sociali
---	--	--

La misura delle penalità varierà per ciascuna infrazione da un minimo di €500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di €3.000,00 (tremila/00) a seconda della gravità dell'inadempienza ed al protrarsi della situazione pregiudizievole da valutarsi da parte dell'Ente a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

In particolare, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui al concessionario siano state applicate, nel corso di un anno, tre penalità ritenute particolarmente gravi e comunque di importo complessivo almeno pari ad €3.000,00.

L'ammontare delle penalità verrà trattenuto sui corrispettivi oppure, in caso di insufficienza, verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell'addebito all'aggiudicatario.

La mancata applicazione della penalità è consentita solo nel caso in cui il concessionario dimostri in modo incontestabile che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

Art. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inadempienza agli obblighi contrattuali sottoelencati, costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile:

- a) nel caso di frode, grave negligenza, inadempienze gravi o ripetute nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato, nonché nel caso di reiterata inadempienza nel versamento della cauzione contrattuale o del deposito delle spese contrattuali o nella stipula del contratto;
- b) nel caso di interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) quando il concessionario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati;
- d) reiterata non attuazione del progetto educativo, presentato in sede di gara;
- e) reiterato mancato rispetto del Regolamento Comunale dell'Asilo Nido;
- f) reiterata mancata produzione o produzione riscontrata non veritiera della relazione trimestrale recante il numero dei bambini frequentanti, le rette e iscrizioni incassate direttamente dalla concessionaria;
- g) in caso di cessione dell'azienda e di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell'aggiudicatario;
- h) mancato rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei confronti dei minori e del personale;
- i) destinazione dei locali ad uso e/o scopi diversi da quelli stabiliti dal contratto;
- j) danni ad impianti ed attrezzature di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del concessionario;
- k) mancata applicazione del CC.NN.LL. di settore al personale in servizio e reiterato inadempimento degli obblighi contributivi e retributivi;
- l) impiego di personale non conforme agli standard normativi;
- m) mancato rispetto del Patto di integrità;
- n) scioglimento della ditta da parte dell'autorità governativa;
- o) cancellazione della ditta da eventuali Albi pubblici.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione a mezzo pec, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere all'infuori del

	Comune di Monteprandone Provincia di Ascoli Piceno	SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali SERVIZIO: Servizi Sociali
---	---	--

pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. In tale caso la risoluzione comporta l'esecuzione d'ufficio e quindi in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione

Dopo tre contestazioni per grave violazione ad uno degli obblighi contrattuali, è facoltà del Comune avviare la procedura di risoluzione del contratto. In caso di risoluzione della convenzione, al concessionario viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, salvo quanto oggetto di contestazione e salva la quantificazione del danno.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte di genitori o altri, l'Amministrazione Comunale procederà alla contestazione scritta degli addebiti. Dopo tre contestazioni scritte, le cui controdeduzioni non siano state ritenute sufficienti a giustificare l'inadempienza, a parere insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Art. 13

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'Affidataria dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione (Iva esclusa) determinato sull'intero periodo di attuazione del servizio. Detto deposito potrà essere costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia (contanti, titoli di stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate).

Nella fideiussione bancaria o polizza dovranno essere inserite le seguenti condizioni:

- 1 la dicitura "La Banca (o la Compagnia assicuratrice) si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante, senza alcuna riserva e/o eccezione" da inserire obbligatoriamente e letteralmente.
- 2 la rinuncia dei fideiussori al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c. volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale;
- 3 Dispensa al Comune di Monteprandone dell'onere di agire entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. intendendo che il fideiussore rimane obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il Comune non abbia proposto le proprie istanze contro il debitore principale e gli eventuali coobbligati, o non le abbia continuate;
- 4 Competenza esclusiva del Foro di Ascoli Piceno per qualsiasi controversia tra l'Ente garantito e la società di Assicurazione o Istituto Bancario;
- 5 la fideiussione non potrà essere modificata senza l'assenso del Comune e comunque alla scadenza deve intendersi rinnovata fino a quando il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato lo svincolo.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Affidataria, ivi compreso il maggior prezzo che il

	Comune di Monteprandone Provincia di Ascoli Piceno	SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali SERVIZIO: Servizi Sociali
---	---	--

Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all’Affidataria in caso di risoluzione.

La cauzione sarà svincolata nei termini e con le modalità di cui all’art. 103 del Dlgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l’Affidataria rimane obbligata a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

Art. 14

RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario deve adottare nel corso dell’esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari, atti a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti e del proprio personale, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

Il concessionario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione della presente concessione. A tale scopo il concessionario deve munirsi, a proprie spese, di idonea polizza assicurativa comprendente la responsabilità civile RCT/RCO ed infortuni anche per eventuali volontari e tirocinanti, con un massimale unico non inferiore ad €5.000.000,00 nonché di polizza assicurativa contro i danni da incendio, esplosione e danni procurati alla struttura dall’attività svolta con un massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000,00. L’esistenza di tali polizze non libera l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell’aggiudicatario.

Il concessionario si impegna:

- a) a provvedere immediatamente, per i danni ai beni di proprietà dell’Amministrazione, alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate. In difetto vi provvederà l’Ente addebitandone l’importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali, all’aggiudicatario;
- b) a rispondere direttamente nei confronti del Comune e di terzi per ogni danno derivante dal servizio, ivi compreso il caso di intossicazione alimentare a utenti ed eventuali terzi presenti nella struttura, dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate;
- c) a garantire in ogni caso la responsabilità civile e personale degli alunni per danni tra loro ed a terzi, compresa la responsabilità personale di tutti i dipendenti;

L’omissione da parte dell’assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell’assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Copia delle polizze dovrà essere inviate all’Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque rinnovate per ogni anno di concessione e consegnate al Comune prima dell’avvio dell’annualità scolastica.

Art.15

DIVIETO DI CESSIONE- SUBAPPALTO

E’ fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto.

	<p style="text-align: center;">Comune di Monteprandone Provincia di Ascoli Piceno</p>	<p>SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali</p> <p>SERVIZIO: Servizi Sociali</p>
---	--	--

Art. 16

ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

La concessionaria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipula del contratto stesso.

Art. 17

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, ai sensi dell'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss. mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto di appalto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati. Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, ecc.) dovranno riportare il "Codice Identificativo di Gara" (CIG), riferito al servizio, fermo restando l'obbligo, per l'appaltatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accessione, gli estremi identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui la stazione appaltante potrà essere autorizzata ad effettuare i pagamenti. In difetto di tale notificazione l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

Art. 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il procedimento instaurato con l'affidamento si comunica quanto segue:

- le modalità di trattamento, solo in parte realizzate tramite personal computer, riguardano strettamente le procedure di affidamento;
- il concorrente, deve obbligatoriamente fornire le informazioni richieste;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dall'affidamento;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale di Monteprandone;
- responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 1^ Settore.
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - a) il personale interno dell'Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento;
 - b) ogni altro soggetto che vanta un interesse giuridicamente garantito ai sensi della L. 241/1990.

Art. 19

PATTO DI INTEGRITÀ

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare il Patto d'integrità approvato con DGC. n. 168 del 22.10.2015.

La violazione delle suddette prescrizioni, ove accertate a seguito di contraddittorio, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nello stesso Patto, sino alla risoluzione del contratto.

Art. 20

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., la ditta appaltatrice si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto dei contratti collettivi di settore, assumendo prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore

	<p style="text-align: center;">Comune di Monteprandone Provincia di Ascoli Piceno</p>	<p>SETTORE: I° Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali</p> <p>SERVIZIO: Servizi Sociali</p>
---	--	--

uscente, laddove il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Art. 21

SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

Art. 22

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge il concessionario elegge domicilio nel Comune di Monteprandone – Piazza dell'Aquila,1. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove l'amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Ascoli Piceno, con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 23

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia.

Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara. Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
IL SEGRETARIO GENERALE